

ATTO N.653 /BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore

Presidente Edoardo Gobbini


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazione della L.R. 11 Aprile 1985, n.18 (Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore dei produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19.9.1979 e successivi e per l’acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari) – e trasferimento della proprietà di immobili ex ESAU siti in comune di Preci”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 5.7.2001


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 17.7.2001



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 5 luglio u.s. ha esaminato l'atto n. 653 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, si comunica che la relazione sarà svolta dal Presidente Edoardo Gobbini.



Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Edoardo Gobbini

Con questo disegno di legge si vogliono portare a conclusione delle procedure avviate con la legge regionale 18/95 riguardante: "Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari", anche attraverso l'assegnazione in gestione delle strutture e degli immobili ad uso zootecnico costruiti dopo il terremoto in Valnerina per l'esigenze degli allevatori i cui ricoveri erano stati danneggiati dal sisma.

Tali immobili erano infatti stati costruiti con i fondi della suddetta legge dall'ex Ente di Sviluppo Agricolo dell'Umbria in virtù del fatto che i Comuni sia per la carenza di mezzi e strumenti, sia perché impegnati sul fronte dell'emergenza, avevano delle effettive difficoltà ad intervenire direttamente con le proprie strutture ed uffici.


La legge quindi attribuì le proprietà di dette strutture alla Regione dell'Umbria, affidando la gestione delle stesse nella fase di avviamento all'ESAU e una volta a regime agli allevatori che dovevano utilizzarle.

L'Ente di Sviluppo agricolo nell'attuare tale legge ha incontrato notevole difficoltà soprattutto ad oggi che si sta concludendo la gestione liquidatoria dell'ex ESAU. Con tale proposta si è quindi riconsiderata la scelta originaria relativa alla proprietà individuando i Comuni interessati quali intestatari delle suddette strutture.

Si sono presi anche in esame i beni e gli immobili di proprietà dell'ESAU siti in Comune di Preci ed altri che alla data di chiusura della liquidazione saranno trasferiti in proprietà alla Regione dell'Umbria e per i quali Sviluppo Umbria Spa ha manifestato la propria intenzione di predisporre programmi e progetti di sviluppo delle attività agro-industriali del comprensorio. Con l'art. 2 infatti si è ritenuto opportuno prevedere fin da ora che la Regione possa trasferire a Sviluppo Umbria tali immobili, con la clausola che i progetti di gestione e sviluppo siano approvati dalla Giunta regionale.

Dal testo originario dell'art. 2 è stata soppressa la frase: "a titolo gratuito" proprio perché il trasferimento va a vantaggio di una S.p.A. alla quale non si possono porre dei vincoli perché si verrebbe a creare una situazione invasiva del diritto privato.

La Commissione ha ritenuto comunque, all'unanimità di approvare il disegno di legge con la modifica all'art. 2 sopra richiamata.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 18.4.2001 concernente: “Modificazione della L.R. 11 Aprile 1985, n.18 (Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore dei produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19.9.1979 e successivi e per l’acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari) – e trasferimento della proprietà di immobili ex ESAU siti in comune di Preci”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 24.5.2001 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 24.5.2001 (ATTO N. 653);

VISTI il parere e la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrati dal Presidente Edoardo Gobbini (ATTO N. 653/BIS);


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull’intera legge che ha
registrato ___ voti favorevoli, ___ contrari e ___
astenuti espressi nei modi di legge dai ___
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente “Modificazione della L.R. 11 Aprile 1985, n.18 (Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore dei produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19.9.1979 e successivi e per l’acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari) – e trasferimento della proprietà di immobili ex ESAU siti in comune di Preci”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale
11 aprile 1985, n. 18)

1. L'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985,
n. 18, è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Trasferimento della proprietà dei beni e loro
gestione)

1. Gli impianti, le attrezzature ed i
servizi di interesse comune per il ricovero di
bestiame e per la conservazione di foraggi,
realizzati o completati ai sensi della presente
legge, di proprietà della Regione dell'Umbria,
sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio i
beni stessi hanno sede.

2. Il trasferimento della proprietà,
previsto dal comma 1, avviene con le
modalità stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art.
17 della legge regionale 14 ottobre 1998, n.
34, in quanto compatibili.

3. La gestione degli impianti delle
attrezzature e dei servizi di cui al comma 1,
può essere affidata dai Comuni ai produttori
agricoli utilizzatori, singoli o associati, su
istanza degli stessi ed in base ad apposita
convenzione che pone a carico dei produttori
le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria.”

Art. 2

(Trasferimento immobili di proprietà ESAU
in liquidazione)

1. Alla chiusura della liquidazione
dell'ESAU, nei termini previsti dalla legge


TESTO APPROVATO DALLA
II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1

IDEM

Art. 2

1. Alla chiusura della liquidazione
dell'ESAU, nei termini previsti dalla legge



regionale 30 agosto 2000, n. 36, è trasferita a **Idolo granite** a Sviluppumbria Spa la proprietà delle strutture e degli immobili già ex ESAU, siti in Comune di Preci, loc. Case Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e sviluppo, approvati dalla Giunta regionale, che ne prevedevano la valorizzazione produttiva.

regionale 30 agosto 2000, n. 36, è trasferita a Sviluppumbria Spa la proprietà delle strutture e degli immobili già ex ESAU, siti in Comune di Preci, loc. Case Cordella e Valle Cascia, a fronte di progetti di gestione e sviluppo, approvati dalla Giunta regionale, che ne prevedevano la valorizzazione produttiva.